



N° di riferimento: **BS2019-nTxZ122+123-N0V01**

Berna, 10 settembre 2020

Autorizzazione

In base all'articolo 25 della Legge sui trapianti dell'8 ottobre 2004 (RS 810.21), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rilascia alla ditta

Swiss Stem Cells Biotech SA
Via Pizzamiglio 12
6833 Vacallo

l'autorizzazione per

la conservazione nonché l'importazione e l'esportazione di cellule umane

con i seguenti oneri e condizioni:

1. Alla ditta Swiss Stem Cells Biotech SA sono rilasciate autorizzazioni per:
 - a. la conservazione di cellule sanguigne staminali provenienti dal sangue del cordone ombelicale per un successivo uso allogenico in un contesto familiare e per un successivo uso allogenico altruistico. A tal scopo, in presenza del consenso scritto dei genitori coinvolti, i dati necessari alle unità cellulari sono trasmessi per registrazione anche al registro delle cellule staminali dell'UFSP, secondo l'articolo 62 della legge sui trapianti;
 - b. l'importazione e l'esportazione di cellule sanguigne staminali provenienti dal sangue del cordone ombelicale per un uso allogenico in un contesto familiare.
2. Il responsabile tecnico secondo gli articoli 17 lettera a e 18 lettera a dell'ordinanza sui trapianti del 16 marzo 2007 (RS 810.211) è il Dott. Luca Mariotta, PhD, Plant Director and QP.
3. Le autorizzazioni hanno una validità limitata al 12 giugno 2025.
4. Questo documento sostituisce quello con il numero di riferimento BS2019-nTxZ122+123-N0V00 del 12 giugno 2020.

Divisione Biomedicina
Sezione Trapianti

Dott.ssa Alexandra Volz
Corresponsabile della sezione

